	CRITERI PER L' AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO *approvati in data 14/05/2025*	Scuola Secondaria I Grado "San Vincenzo"

LA NORMATIVA

Per stabilire i criteri di ammissione/ non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato si sono presi in considerazione i seguenti **Riferimenti Normativi**:

Art. 5, c. 1 del D. Lgs. 62/2017: "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe".

Art. 5, c. 2 del D. Lgs. 62/2017: "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".

Art. 6, c. 1 del D. Lgs. 62/2017: "Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del D. P. R. 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo".

Art. 6, c. 2 del D. Lgs. 62/2017: "Nel caso di parziale o di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo".

Art. 6, c. 3 del D. Lgs. 62/2017: "Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento".

C. M. n. 1865 del 10/10/2017: "L'ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione". […] "In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

OM n. 3 del 09/01/2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado": la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249". "In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi".

Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.

Infine, è prevista **la non ammissione alla classe successiva**, in base a quanto previsto dalla Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 bis del D. P. R. n. 249/1998).

La valutazione finale, con l'attribuzione del voto di comportamento e degli apprendimenti e la deliberazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, è compito dell'intero Consiglio di Classe.

CRITERI PER L'AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Il Consiglio di Classe, dopo **aver verificato la validità dell'anno scolastico, tenendo conto delle eventuali deroghe approvate dal Collegio docenti, dopo aver verificato la partecipazione degli alunni di classe III alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi** può decidere l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, in base alle seguenti casistiche.

1. **Ammissione in caso di proposte di voto tutte almeno sufficienti.**
   Se i voti assegnati a tutte le discipline sono pari o superiori a sei decimi e il voto di comportamento non incorre nell'esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) ed

è pari o superiore a sei decimi (OM n. 3 del 09/01/2025), il Consiglio di Classe dà immediatamente luogo all'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Sato.

2. **Ammissione/non ammissione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.**

Qualora si registrino carenze in una o più discipline e il voto di comportamento non incorre nell'esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) ed è pari o superiore a sei decimi (OM n. 3 del 09/01/2025), per decidere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato il Consiglio di Classe valuta la recuperabilità delle lacune considerando:

1) **La situazione di partenza**, tenendo conto di:
   - situazioni certificate di disturbi di apprendimento;
   - svantaggio o deprivazione sociale/culturale;
   - difficoltà psicologiche non diagnosticate.
2) **L'andamento nel corso dell'anno**, tenendo conto:
   - del progresso rispetto alla situazione di partenza;
   - dei risultati particolarmente positivi in alcune discipline;
   - della concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo in periodo estivo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente;
   - dell'atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico.
3) **Gli indicatori comportamentali**, tenendo conto:
   - della frequenza assidua e della partecipazione attiva alla vita scolastica;
   - della continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e della volontà di migliorare;
   - dell'atteggiamento corretto e collaborativo.

AMMISSIONE

Nel discutere se sia opportuno ammettere/non ammettere un alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato, in considerazione anche del delicato momento di crescita degli alunni in questa fascia d'età, dovranno essere valutati eventuali motivi di salute o di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico; i vantaggi/svantaggi di un eventuale inserimento dell'alunno in un contesto diverso da quello frequentato; il livello complessivo di maturazione raggiunto. A questo punto il Consiglio di Classe può decidere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

NON AMMISSIONE

Dopo un'attenta analisi del quadro globale dell'alunno, il Consiglio di Classe, allo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno, può deliberare **all'unanimità o a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**.

La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato si basa sui seguenti criteri e dovrà essere **debitamente motivata e verbalizzata**, avendo cura di riportare tutte le strategie attuate durante l'anno scolastico e le comunicazioni scuola-famiglia:

- presenza di insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze;
- presenza di carenze che non consentono all'alunno di frequentare in modo proficuo l'anno scolastico successivo o di superare l'Esame di Stato, nonostante durante l'anno siano state attivate strategie ed azioni specifiche volte al miglioramento;
- esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto;
- mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno;
- atteggiamento immaturo e poco responsabile.

3. Non ammissione d'ufficio alla classe successiva o all'Esame di Stato

La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato è prevista nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) o il cui voto di comportamento sia inferiore a sei decimi (OM n. 3 del 09/01/2025). La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato dovrà essere debitamente motivata e verbalizzata.

STRATEGIE ED AZIONI PER IL RECUPERO E IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

A seguito delle valutazioni periodiche intermedie del Consiglio di Classe, per gli alunni in situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe procede come segue:

a. comunica tempestivamente alla famiglia le difficoltà dell'alunno precisando le discipline in cui è insufficiente;

b. i docenti attivano, in orario curricolare, percorsi individualizzati per recuperare le carenze rilevate oppure offrono all'alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero in orario extracurricolare; monitorano la situazione somministrando una verifica finale per accertare il recupero delle lacune;

c. comunicano alle famiglie l'evolversi della situazione didattica attraverso specifici colloqui.